

**ORDINANZA MUNICIPALE DEL "MERCATINO"
DI ASCONA**

IL MUNICIPIO

In applicazione dell'art. 100 e 101 del Regolamento comunale (RC)

ORDINA

Art. 1

Il "**Mercatino**" è organizzato sul territorio di Ascona dall'Associazione Manifestazioni Ascona (detta in seguito AMA), riservate le competenze del Municipio.

Art. 2

Con l'organizzazione del "**Mercatino**" ci si prefigge di favorire la conoscenza e di incrementare la vendita di prodotti dell'agricoltura, dell'artigianato e di quelli in vendita nei negozi e commerci affiliati alla Società dei commercianti di Ascona e dintorni.

Art. 3

La partecipazione degli espositori, le condizioni di base sul modo di esporre e vendere le merci e l'assegnazione del posto di vendita sono decise dall'AMA in accordo con il Municipio.

Fanno stato le seguenti norme:

- * a) La partecipazione è soggetta all'obbligo della licenza per la vendita ambulante, ad eccezione degli espositori domiciliati nel Comune. (Art. 1 lett. a) e art. 2 Legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici).
- b) È concesso il punto fisso di vendita all'espositore che garantisce una presenza annuale;
- c) L'assenza consecutiva da tre mercati comporta di fatto la perdita del diritto del posto fisso;
- d) In caso di rinuncia occasionale di partecipazione è fatto obbligo di avviso entro il giorno precedente il mercato telefonando agli organizzatori;
- e) I venditori di prodotti alimentari di qualunque genere devono allestire il banco di vendita secondo le disposizioni vigenti in materia d'igiene.

Art. 4

E' giorno di mercato di regola ogni martedì dalle ore 0900 alle ore 1700 ad Ascona. L'AMA si riserva il diritto di fissare un altro giorno a dipendenza di particolari manifestazioni.

In caso di festività il mercato viene annullato.

Su richiesta degli organizzatori e previa autorizzazione delle competenti autorità cantonali e comunali esso potrà essere comunque tenuto il 1° di agosto se questo cadesse in martedì.

Art. 5

Nel perimetro del "**Mercatino**" il traffico veicolare è vietato, trattandosi di zona pedonale.

Gli espositori hanno la facoltà di accedere al posto di vendita con mezzi motorizzati solo per operazioni da carico e scarico.

Tuttavia alle ore 0900 tutti i veicoli dovranno trovarsi fuori dal perimetro del mercato. E' vietato l'accesso per lo sgombero delle merci e delle attrezzature per la vendita prima delle ore 1700.

L'aver terminato la vendita non è motivo per abbandonare l'area del mercato. Il montaggio e lo smontaggio delle bancarelle e l'esposizione e il ritiro della merce non deve pregiudicare l'attività del mercato stesso entro gli orari indicati.

Art. 6

Nell'area del "**Mercatino**" non è permesso posteggiare veicoli che non siano incorporati, tramite la loro attrezzatura, nel banco di vendita. Queste autorizzazioni saranno concesse dalla Polizia Comunale previa domanda scritta.

Lungo gli stabili che fiancheggiano il mercato si dovrà liberare un passaggio pedonale sufficiente.

Le entrate ai negozi devono essere lasciate libere, così come le vetrine accessibili a pedoni e possibilmente visibili.

Art. 7

E' proibito gettare per terra oggetti, rifiuti ecc.: essi dovranno essere messi negli appositi recipienti.

I proprietari di cani devono procedere a un'immediata rimozione e pulizia di eventuali escrementi.

Prima di abbandonare il luogo di vendita gli espositori dovranno procedere a una sommaria pulizia del posto occupato depositando i rifiuti secondo le disposizioni che saranno emanate dai Servizi urbani comunali.

Art. 8

Le tasse di partecipazioni sono stabilite dal Municipio su proposta dell'AMA (articolo 101 RC). La tassa viene incassata di volta in volta tramite un rappresentante dell'AMA autorizzato dal Municipio.

Il provento delle tasse verrà gestito dall'AMA esclusivamente nell'interesse del mercato.

Restano riservate le facoltà di controllo del Municipio.

Il mancato pagamento della tassa nei termini stabiliti può costituire, a giudizio esclusivo del Municipio, motivo di revoca dell'autorizzazione.

Art. 9

Per l'utilizzo delle bancarelle di proprietà dell'AMA è dovuta una tassa tra un minimo di Fr. 40.-- e un massimo di Fr. 100.-- per ogni mercatino. Gli espositori che non fanno capo ad una bancarella dell'AMA, devono versare una somma di partecipazione tra un minimo di Fr. 8.-- al mq. e un massimo di Fr. 20.-- al mq. per ogni mercatino.

Art. 10

Entro gli orari indicati all'art. 5 tutti i prodotti esposti in vendita devono essere muniti di cartellini indicanti i prezzi (vedasi per i dettagli le vigenti normative in merito).

I venditori di carni e salumi dovranno esporre una tavola con l'indicazione dettagliata dei prezzi di vendita.

Art. 11

Nel perimetro del mercato è vietata ogni manifestazione o propaganda politica o confessionale.

Art. 12

Ogni espositore è tenuto all'osservanza delle vigenti norme sanitarie del suo settore nonché delle disposizioni in materia di esposizione dei prezzi.

Art. 13 – Sanzioni

Ogni espositore è tenuto a osservare scrupolosamente i disposti della presente ordinanza.

Le infrazioni saranno punite dal Municipio con le seguenti sanzioni:

- a) L'ammonimento
- b) La multa ai sensi degli articoli 145 e seguenti LOC
- c) La sospensione dell'autorizzazione
- d) La revoca dell'autorizzazione.

Sono inoltre riservate le sanzioni previste da altre leggi e regolamenti.


La presente ordinanza è stata approvata dal Municipio con risoluzione municipale no. 227 del 15 febbraio 2000.

Il comitato dell'AMA ha preso atto della presente ordinanza nella seduta del 18 febbraio 2000.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione.

Pubblicata all'Albo Comunale dal 21 febbraio 2000 al 6 marzo 2000 compresi.

IL MUNICIPIO



* Nuova lett. introdotta con Ris. Mun. 196 del 13.02.2001 e pubblicata all'albo dal 15.02.2001 al 01.03.2001 compresi.

Modifica Ordinanza municipale del Mercatino di Ascona

Il Municipio del Borgo di Ascona avvisa che con Ris. Mun. 196 del 13.02.2001 ha modificato l'art. 3 dell'Ordinanza inserendo la nuova lett. a) del seguente tenore:


“la partecipazione è soggetta all'obbligo della licenza per la vendita ambulante ad eccezione degli espositori domiciliati nel Comune (art. 1 lett. a) e art. 2 Legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici).”

Di conseguenza l'attuale lett. a) dell'attuale art. 3 diventa lett. b) e così di seguito.

La presente modifica è pubblicata all'albo comunale per il periodo di 15 giorni dal 15.2.2001 all'1.3.2001 compresi.

Contro la presente modifica è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, nel termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO



Pubblicato all'albo comunale dal 15 febbraio 2001 al 1. marzo 2001 compresi.